



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI
GARANZIA DELL'AMMINISTRAZIONE DELL' A.S.L. TO 4 DI CIRIE',
CHIVASSO ED IVREA**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Art. 2

Composizione

Il C.U.G. è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

E' nominata/o una/un segretario/o che cura la raccolta dei verbali delle riunioni, la corrispondenza interna ed esterna e l'archivio, avvalendosi dei mezzi messi a disposizione dall'Azienda.

E' riservato alle donne il 50% dei posti di componente (rif. Dlgs 165/2001 art. 57)

Per ogni componente effettivo è previsto una/un supplente.

Art. 3

Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato

Art.4

Compiti del Presidente

La/il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni delle/dei componenti, e ne coordina i lavori.

La/il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4.

La/il Presidente designa annualmente la/il vice-presidente.

Art. 5

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma ogni due/tre mesi.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno sette giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità oppure telefonicamente almeno tre giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

I componenti supplenti sostituiscono i rispettivi titolari in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, che provvederanno a informare la segreteria tramite e-mail della sostituzione, tranne situazioni di emergenza.

Art. 6

Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto, in prima convocazione, ove dopo un'ora dalla prima convocazione non si raggiunge il quorum il Comitato può validamente deliberare in seconda convocazione quando sia presente un terzo dei componenti.

Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretario/a.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura della Segreteria, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate alla Direzione Generale per le successive valutazioni dell'Amministrazione.

Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione della/del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata all'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4.

Art. 7

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4 per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4.

Art. 8

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto .

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 9

Compiti del Comitato

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della l.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità e s.m.i.

Art.10

Relazione annuale

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti :

- dall'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4 ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante *“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*;
- dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4

La relazione deve essere trasmessa ai vertici dell'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4.

Art.11

Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4 e trasparenza

I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4 sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196.

Art. 13

Consigliera/e di fiducia

In conformità al punto 3.4 delle linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG dell'11 marzo 2011 in cui sono previste le modalità di consultazione con gli altri organismi si prevede l'istituzione della figura della Consigliera di Fiducia.

1. E' istituita la figura della/del Consigliera/e di Fiducia così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94
La/il Consigliera/e di Fiducia, fornisce consulenza ed assistenza a chi denuncia di essere vittima di mobbing, molestia sessuale fisica e/o psicologica
La/il Consigliera/e di Fiducia è persona esterna all'ASL ed è nominata dalla Direzione Generale
2. La/il Consigliera/e di Fiducia presenta ogni anno una relazione sulle proprie attività al Direttore Generale ed al CUG.
3. La/il Consigliera/e di Fiducia può partecipare su sua richiesta alle riunioni del CUG senza diritto di voto
4. La/il Consigliera/e di Fiducia dura in carica quattro anni e può essere riconfermata/o per un ulteriore biennio.
5. La/il Consigliera/e di Fiducia percepirà un rimborso spese e/o un compenso da definirsi al momento della nomina.

Art. 14

Validità e modifiche del Regolamento

La deliberazione di approvazione del Regolamento è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione dell'A.S.L. TO 4 ed il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato.